

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 922 in data 19 giugno 2015 concernente l'approvazione delle disposizioni applicative dell'art. 7, comma 3 e 4 della l.r. 1/2003, ai fini del riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in stati membri diversi dall'U.E. diversi dall'Italia, per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike;

ritenuta la necessità di ulteriormente razionalizzare e semplificare la procedura prevista per il riconoscimento dei titoli e delle esperienze professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in stati membri diversi dall'U.E. diversi dall'Italia, relativamente alle professioni sopra citate, per consentire di operare in modo più snello e fornire risposte più rapide ed adeguate agli istanti, prevedendo quindi la modifica e l'integrazione di alcune delle procedure legate agli iter di riconoscimento previsti dalle disposizioni applicative approvate con la DGR 922/2015;

vista la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 "Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione" che istituisce le figure del direttore delle piste e del pisteur-secouriste;

richiamato l'articolo 5, comma 2, della succitata legge regionale 2/1997, che dispone in materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province Autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, e prevede che la Struttura competente, che riceve le istanze di riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali regionali, verifichi l'equivalenza del titolo e relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla citata legge e disponga l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;

vista la legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 "Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11." che istituisce la figura di gestore di rifugio alpino;

richiamato l'articolo 22, comma 4, della succitata legge regionale 4/2004, che dispone in materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province Autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, e prevede che la Struttura competente, che riceve le istanze di riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali regionali, verifichi l'equivalenza del titolo e relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla citata legge e disponga l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;

ritenuto opportuno, in ragione delle richieste che pervengono alla Struttura regionale competente, di estendere i principi approvati con la DGR 922/2015 e modificati e integrati con la presente deliberazione, anche alle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste di cui alla l.r. 2/1997 e di gestore di rifugio alpino di cui alla l.r. 4/2004;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, ai fini conoscitivi, del

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

in attuazione dell'obiettivo di programma 91030006 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche – 1.11.2.11) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture e manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al turismo, sport commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di sostituire, per le motivazioni riportate in premessa, le disposizioni applicative di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della l.r. 1/2003, ai fini del riconoscimento dei titoli professionali e dell'esperienza professionale conseguiti in altre regioni o province autonome o in stati membri dell'UE diversi dall'Italia, per l'iscrizione negli elenchi regionali delle professioni di guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 922/2015, come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di estendere, per le motivazioni riportate in premessa, le disposizioni applicative di cui al punto 1. anche alle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste di cui alla l.r. 2/1997 e di gestore di rifugio alpino di cui alla l.r. 4/2004;
- 3) di stabilire che la struttura competente si avvalga di un Ente accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti per il reperimento di figure professionali esterne, qualora non vi siano all'interno dell'Amministrazione figure tecniche specializzate, con oneri a totale carico dei soggetti istanti, da versare all'Ente medesimo;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese per l'amministrazione regionale.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 7, COMMI 3 E 4 DELLA L.R. 1/2003 DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2 DELLA L.R. 2/1997 E DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4 DELLA L.R. 4/2004, PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI E DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE CONSEGUITI IN ALTRE REGIONI O PROVINCE AUTONOME O IN STATI MEMBRI DELL'UE DIVERSI DALL'ITALIA, PER L'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI REGIONALI DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ESCURSIONISTICA NATURALISTICA, ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE, MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE, DIRETTORE DELLE PISTE, PISTEUR-SECOURISTE E GESTORE DI RIFUGIO ALPINO.

ARTICOLO 1

Principi generali e campo applicativo

1. Lo schema di procedimento esposto nel presente documento è applicabile esclusivamente ai richiedenti l'iscrizione agli elenchi professionali regionali per guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre, maestro di mountain bike, direttore delle piste, pisteur-secouriste e gestore di rifugio alpino, provenienti da altre Regioni, Province Autonome o da altri Stati dell'UE diversi dall'Italia, con riferimento ai singoli standard di competenza costituenti lo standard professionale regionale di cui alle rispettive delibere della Giunta regionale 911/2008, 3045/2009, 2695/2010, 2823/2010 e 2167/2013.
2. Esercita tale diritto chi dispone, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:
 - possesso della qualifica specifica nella professione di riferimento conseguita in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o una equivalente;
 - possesso dell'esperienza professionale, per i soggetti provenienti da uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia nel quale non sia previsto il rilascio di un titolo professionale.

ARTICOLO 2

Modalità di richiesta

1. Il procedimento è avviato esclusivamente dal soggetto interessato, che produce specifica istanza alla Struttura regionale competente in materia di professioni turistiche (di seguito Struttura regionale competente), compilata su specifici modelli da apporrevare con provvedimento del dirigente competente e pubblicati sul sito istituzionale, debitamente firmati in originale e corredati di fotocopia di documento di identità del richiedente, allegando inoltre il dossier individuale di cui al seguente articolo 3.
2. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o francese. Se redatta in una lingua diversa da queste deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana o francese, certificata conforme al testo in lingua straniera dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

ARTICOLO 3

Dossier individuale

1. Il richiedente è tenuto a predisporre un Dossier contenente:
 - copia del documento attestante l'eventuale titolo posseduto;

- *curriculum vitae* aggiornato alla data della richiesta, dettagliato, rivolto alla rappresentazione cronologica del percorso formativo e professionale del richiedente e redatto mettendo in evidenza gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini della valutazione di coerenza con lo standard professionale di riferimento;
- tutta l'ulteriore documentazione utile ai fini della dimostrazione della coerenza e conformità rispetto agli standard minimi di competenza di cui al profilo professionale oggetto di riconoscimento:
 - delle attività formative relative all'acquisizione del titolo professionale per i soggetti provenienti dalle altre Regioni e Province Autonome in Italia e da altri Stati membri dell'UE;
 - delle attività formative delle esperienze professionali per i soggetti provenienti da altri Stati membri dell'UE, nei quali non sia previsto il rilascio di un titolo professionale.

ARTICOLO 4

Valutazione di ammissibilità

1. La Struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, valuta la presenza dei requisiti minimi per l'ammissibilità della domanda:
 - la presenza della documentazione richiesta;
 - la completezza e correttezza della documentazione.
2. La Struttura regionale competente comunica all'istante l'esito della verifica chiedendo, se del caso, l'integrazione della documentazione prodotta entro un termine fissato, trascorso inutilmente il quale il procedimento è concluso negativamente di ufficio. In caso di richiesta di integrazione della documentazione, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 viene sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione o fino al termine stabilito.
3. A seguito dell'ammissione al procedimento, la Struttura regionale competente comunica al richiedente i tempi e le modalità per la valutazione di merito dell'istanza.
4. In qualunque momento la Struttura regionale competente può valutare la veridicità delle evidenze fornite, anche su richiesta della Commissione di cui all'articolo 6, mediante esame dei documenti originali ovvero mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, e loro successivo controllo, nel rispetto delle indicazioni previste dalle leggi applicabili. Tale verifica può dare luogo a richiesta di chiarimenti o integrazioni al richiedente, con la fissazione di un termine congruo per il ricevimento della risposta. La falsità delle evidenze rende il procedimento nullo.

ARTICOLO 5

Sessioni di accertamento

1. La Struttura regionale competente attiva la presente procedura con cadenza semestrale, ed in presenza di almeno una richiesta. Accedono al procedimento di accertamento tutti i soggetti che abbiano presentato una richiesta, risultata poi ammissibile, nel periodo intercorrente tra una sessione di accertamento e la successiva.

ARTICOLO 6

Commissione di valutazione

1. Con provvedimento del dirigente competente è istituita una Commissione di valutazione, composta da un rappresentante della Struttura regionale competente in qualità di presidente e da due membri esperti, designati, per ognuna delle professioni da valutare, all'interno dell'Amministrazione pubblica o, nel caso in cui questa eventualità non sia

possibile, da esperti esterni all'amministrazione pubblica che dovranno essere reperiti da un Ente accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti.

2. Tutti i lavori della Commissione sono oggetto di verbalizzazione, richiamante la composizione della Commissione, le attività svolte, i documenti esaminati, le integrazioni richieste, le risultanze di queste, gli esiti delle eventuali prove compensative ed una valutazione complessiva. Per le eventuali spese previste per l'attivazione della procedura, compresa l'istituzione della Commissione nel caso in cui questa contenga esperti esterni reperiti dall'Ente accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti, può essere prevista una quota di partecipazione ai richiedenti. In tal caso le relative somme saranno accertate ed introitate direttamente dal soggetto accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti.

ARTICOLO 7

Modalità di valutazione

1. La Commissione di cui all'articolo 6 ha 30 giorni per effettuare la propria valutazione e può chiedere, se del caso, l'integrazione della documentazione prodotta entro un termine fissato, trascorso inutilmente il quale il procedimento è concluso negativamente di ufficio. In caso di richiesta di integrazione della documentazione, il termine di trenta giorni viene sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione o fino al termine stabilito.
2. La valutazione della Commissione è svolta sul Dossier, composto dalle evidenze raccolte e gli esiti della loro lettura analitica in termini di trasparenza, integrate dalla documentazione prodotta in sede di richiesta.
3. Nella valutazione, gli apprendimenti del richiedente sono confrontati agli standard minimi di competenza, così come descritti nei profili professionali approvati per la guida escursionistica naturalistica, l'accompagnatore di turismo equestre, il maestro di mountain bike, il direttore delle piste, il pisteur-secouriste e il gestore di rifugi alpini, rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2167/2013, 3045/2009, 2695/2010, 2823/2010 e 911/2008.

ARTICOLO 8

Misure compensative

1. La Commissione di valutazione, nel caso ritenga le evidenze fornite non sufficienti a dimostrare la conformità agli standard di conoscenze e capacità richieste dal profilo professionale di riferimento, procede a rinviare il richiedente a misure compensative, necessarie per il riconoscimento dei titoli professionali posseduti.
2. Le misure compensative di cui al comma 1, possono consistere, a seconda delle tipologie delle competenze da dimostrare, in una prova orale e/o in una prova pratica vertenti sulle materie oggetto di specializzazione.
3. La Struttura regionale competente comunica al richiedente il programma delle prove compensative da applicarsi sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, le relative modalità di svolgimento oltre all'ammontare degli oneri che sono eventualmente a suo carico per l'espletamento delle stesse. In caso di attivazione di prove compensative pratiche, il termine di trenta giorni previsto per le valutazioni da parte della Commissione, viene sospeso dalla data di comunicazione al richiedente del programma delle prove, alla data di effettuazione delle medesime.

ARTICOLO 9

Approvazione esiti finali e iscrizione negli elenchi professionali regionali

1. Con provvedimento dirigenziale notificato al richiedente è approvato l'esito delle prove di cui all'articolo 8 e, nel caso di valutazione positiva, previa specifica istanza su apposita modulistica rilasciata dall'ufficio competente, sarà disposta l'iscrizione negli elenchi professionali regionali.